

Copia

Ordinanza n° 1  
del 26/6/02 del 7/2/03

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Sezione II Penale

ri p. Erone Giud

composta dai magistrati sottoindicati:

dr. Adriano Sansa	Presidente
dr. Franca Carpinteri	Consigliere
dr. Antonio Iannece	Consigliere

n° 3/09

ha pronunciato la seguente

PROCURA GENERALE DELLO STATO  
GENOVA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 10 FEB 2003

o r d i n a n z a

sulla domanda di riparazione di errore giudiziario proposta ex art. 643 c.p.p. da:

Barillà Daniele nato a Nova Milanese il 25.11.1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ferrando, presso il cui studio in Genova ha eletto domicilio;

nei confronti del

Ministero dell'Economia in persona del Mininistro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con riferimento alla ingiusta detenzione, iniziata il 13.2.1992 e protrattasi per sette anni, cinque mesi e dieci giorni, e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna pronunciata in data 1.12.1994 dalla Corte di Appello di Firenze, che, in in parziale riforma della sentenza 7.12.1993 del Tribunale di Livorno, condannò il Barillà alla pena di anni quindici di reclusione e lire 150.000.000 di multa per il reato di violazione della legge sugli stupefacenti, poi confermata dalla Corte di Cassazione in data 25.10.1996 e successivamente revocata a seguito di giudizio di revisione dalla Corte di Appello di Genova con sentenza 17.7.2000, che ha assolto il Barillà per non aver commesso il fatto;

.-.-.-.-.

Letti gli atti della procedura e ritenuta la ritualità del contraddittorio; rilevato che la domanda di riparazione, depositata in cancelleria il 31.5 maggio 2001, è stata proposta nei termini di legge;

rilevato che l'Avvocatura dello Stato non ha contestato il diritto al risarcimento del danno e ha chiesto un accertamento istruttorio sul quantum, non opponendosi alla liquidazione di una provvisionale, e che il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte non si è opposto all'accoglimento della domanda e che, con ordinanza 23.1.2002, questa Corte ha liquidato una provvisionale al Barillà di Euro 258.000 e ha disposto accertamenti peritali sullo stato di salute psico-fisica del Barillà e sulle conseguenze patrimoniali dallo stesso <sup>subite</sup> in relazione alla perdita dell'attività commerciale svolta all'epoca dell'arresto;

Viste le conclusioni del ricorrente, che, a seguito delle relazioni peritali e dei chiarimenti forniti dai periti, ha quantificato nella memoria 5.6.2002 la richiesta di riparazione in Euro 9.422.057,87, così modificando in aumento l'originaria richiesta di Euro 6.197.482,80;

o s s e r v a

Sulla causazione dell'errore giudiziario:

Sulla base delle risultanze in atti deve si escludere che il Barillà abbia

21.1.

dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario.

Il Barillà è stato imputato e condannato per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 80 comma 2°, D.P.R. 309/90, perchè "in concorso con Bianchi Carlo e Insolito Carmine, il Bianchi conducendo la trattativa e pagando un anticipo di lire 1.000.000.000 in contanti, come metà prezzo pattuito, l'Insolito e il Barillà ricevendo e trasportando lo stupefacente, illecitamente acquistava e deteneva un ingente quantitativo di cocaina (chili 50,151 con un prodotto puro pari a chili 40,765), accertato in Genova e in Milano il 13.2.1992".

La sera del 13.2.1992 il Barillà venne tratto in arresto in via Colombo di Cormano, mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat Tipo amaranto tg. MI OV7141, sotto l'accusa di aver accompagnato il Bianchi a un incontro tra trafficanti di droga (tra cui si era infiltrato un carabiniere del Ros di Genova), avvenuto presso l'Hotel Agip di Assago, e successivamente di aver preceduto, fungendo da staffetta, la Fiat Uno guidata da Insolito Carmine, a bordo della quale venne rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di cocaina, pari a circa 50 Kg.

I coimputati Insolito Carmine e Bianchi Carlo, pur non facendo il nome del complice, esclusero che la persona recatasi presso l'Hotel Agip di Assago e che successivamente aveva fatto da scorta alla Fiat Uno, guidando la Tipo amaranto, fosse il Barillà; l'Insolito precisò che il guidatore della Tipo gli aveva fatto da staffetta solo fino all'uscita di Cormano (da quel punto in poi conosceva la strada), dove aveva imboccato la superstrada per Milano.

La Corte di Appello di Genova in sede di giudizio di revisione ha ricostruito l'episodio nel senso che vi fu effettivamente uno scambio di autovetture, in quanto la vera staffetta, individuata in tale Crisafulli Alessandro, aveva lasciato la tangenziale allo svincolo di Cormano proprio mentre sopraggiungeva il Barillà alla guida di un'autovettura, identica per tipo e colore a quella del Crisafulli.

La Corte ha svalutato l'attendibilità del riconoscimento del Barillà da parte dei m.lli Doneddu e De Carlo, perchè non avvenuto di persona, ma in fotografia, nonché delle affermazioni dei verbalizzanti circa la continuità del contatto visivo con la Tipo amaranto durante tutto il pedinamento; ciò, sulla base della deposizione del M.re De Caprio (sentito come teste nel giudizio di revisione e non nei processi di primo e secondo grado), il quale ha dichiarato:

- che la rilevazione della targa della Tipo amaranto e gli accertamenti sulla stessa erano stati effettuati non in piazza Maggi, allorchè detta autovettura si era affiancata alla Uno recante il carico di droga, ma successivamente;
- che le due auto (Tipo amaranto e Uno) non erano mai state in stretto contatto, ma si distanziavano anche di 500 metri e che anche le auto del CC. non erano mai state in stretto contatto, nè fra loro, nè con le autovetture sottoposte a pedinamento;
- che a un certo punto si era verificata un'interruzione del contatto radio fra le auto dei Carabinieri e un'interruzione del contatto visivo tra queste autovetture e quelle sottoposte a pedinamento.

I collaboratori di giustizia Unione Renato, Cassianello Leonardo, Insolito Domenico, Pagano Enzo, Pace Salvatore e Fiorino Giustino, oltre a negare che il

Barillà facesse parte dell'organizzazione, hanno riferito di aver appreso da componenti dell'associazione che il Barillà era stato arrestato al posto di Alessandro Crisafulli, il quale con una macchina identica per tipo e colore a quella del Barillà, aveva scortato la Fiat Uno con il carico di droga sino all'uscita per Cormano, dove aveva imboccato la superstrada per Milano, mentre sopraggiungeva la Fiat Tipo amaranto guidata dal Barillà.

La Corte di Appello di Genova in sede di revisione ha ritenuto provato lo scambio di autovetture e di persone, presumibilmente avvenuto durante l'interruzione del contatto visivo da parte dei Carabinieri durante il pedinamento, e conseguentemente ha revocato la sentenza di condanna, passata in giudicato, assolvendo il Barillà dal reato scrittogli per non aver commesso il fatto.

Nessun addebito, neppure di negligenza, può essere ravvisato a carico del Barillà, il quale sin dal primo momento spiegò le ragioni della sua presenza sul posto (stava recandosi verso la casa della fidanzata), fornì agli inquirenti un articolato alibi sui propri movimenti del pomeriggio, incompatibili con la sua presenza all'Hotel Agip di Assago, indicando numerosi testi a discolora, che confermarono l'alibi, ma vennero ritenuti dal Tribunale di Livorno e poi dalla Corte di Appello di Firenze inattendibili o compiacenti.

Il Barillà fu particolarmente attivo e solerte nella sua difesa, perché sollecitò reiterati interrogatori e confronti, incaricò un'agenzia investigativa (la Blitz di Fabiani Emilio, ex maresciallo dei Carabinieri) di reperire ulteriori prove a discolora, affidò il proprio patrocinio a validi avvocati, impegnando il proprio patrimonio e quello della famiglia, intraprese durante la detenzione tre scioperi della fame in segno di protesta, chiese ripetutamente un incontro all'allora Procuratore della Repubblica dott. Francesco Saverio Borrelli, sollecitò l'Ufficio della Procura della Repubblica ad acquisire ulteriori informazioni a sostegno della sua tesi difensiva di totale estraneità, impugnò le sentenze di condanna di primo e secondo grado, propose una prima istanza di revisione, che venne respinta dalla Corte di Appello di Firenze e dalla Corte di Cassazione.

Il Barillà non lasciò nulla di intentato per provare la sua innocenza, cosicchè deve essere escluso che egli abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario.

#### Sull'entità della riparazione:

L'art. 643 comma 2° c.p.p. stabilisce che l'entità della riparazione deve essere commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena (nella fattispecie sette anni, cinque mesi e dieci giorni) e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

Devono, quindi, essere valutati tutti i danni subiti dal Barillà, di diversa natura, non trovando applicazione il limite del tetto massimo di un miliardo, fissato in tema di indennizzo per ingiusta detenzione preventiva dall'art. 315 c.p.p.

Occorre, pertanto, procedere ad una disamina analitica dei danni subiti

dal Barillà.

A) Danno patrimoniale

Tale voce di danno va distinta nelle sue varie componenti:

Perdita dell'attività commerciale:

All'epoca dell'arresto il Barillà era imprenditore commerciale, quale titolare dell'omonima impresa individuale artigiana, con sede in Nova Milanese, esercente attività nel settore della produzione di componenti elettrici per motoveicoli (cavi elettrici terminali).

L'attività di assemblaggio di materiale elettrico ebbe inizio nell'ottobre 1989 (in precedenza l'impresa artigiana del Barillà svolgeva attività di officina per auto) ed era certamente soggetta ad espansione, tenuto conto del tasso di crescita della produzione motociclistica nazionale nel decennio successivo all'anno 1991, secondi i dati forniti al perito dall'ANOMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).

La brusca interruzione dell'attività imprenditoriale, conseguente all'arresto, ha ovviamente comportato la mancata realizzazione di qualunque reddito nel periodo successivo al 13.2.1992 e la stessa perdita dell'azienda non avendo potuto il Barillà provvedere alla sua liquidazione e cioè alla cessione dell'azienda al valore di mercato, comprensivo dell'avviamento e dei beni strumentali (secondo il perito ha potuto monetizzare solo la componente di liquidità esistente al momento dell'arresto, pari a 33 milioni).

Il C.T.U. ha determinato il valore commerciale dell'azienda, tenendo come punto di riferimento il reddito riferibile all'anno 1991, determinato già al netto dei contributi di legge - in 65 milioni.

La valutazione è stata necessariamente effettuata con metodo induttivo, sulla base dei beni strumentali di cui era dotata l'impresa, del fatturato e del numero dei collaboratori.

Stabilito il reddito con riferimento all'anno 1991, già al netto di Irpef e Ilor, il C.T.U. ha provveduto ad elaborare tale reddito secondo le prospettive di sviluppo per gli anni successivi, prevedendo un tasso medio annuale di crescita del reddito reale pari al 5% e stabilendo un reddito medio ponderato annuo oscillabile da lire 75.800.000 a f 81.750.000.

In pratica il perito ha calcolato il valore dell'azienda nei diversi anni col metodo reddituale; tale impostazione viene condivisa dalla Corte, posto che la voce preponderante del valore aziendale è costituita dall'avviamento, il cui valore è dato dalla capacità di produrre reddito con riferimento agli anni successivi.

Va osservato che non può essere condivisa l'impostazione del Consulente di parte, secondo cui alla perdita del valore aziendale dovrebbero essere sommati i flussi di reddito non percepiti durante la carcerazione e cioè dall'anno 1992 al 1999, perché ciò comporterebbe una duplicazione risarcitoria, posto che il perito ha calcolato l'avviamento dall'azienda, sommando i redditi previsti per gli anni dal 1992 al 1998, che non vanno più considerati (diversamente vi sarebbe una duplicazione di valori).

Partendo dal reddito medio annuale di f 81.750.000 e applicando per il periodo di anni dieci un tasso di attualizzazione della rendita del 15%, il perito con congrua motivazione e con un chiaro calcolo analitico,

ha fissato in lire 784.287.308 il valore dell'azienda del Barillà alla data del 31.12.1991, di poco antecedente al suo arresto, avvenuto il 13 febbraio 1992. Da tale importo deve essere detratta la somma di 33 milioni che il Barillà è riuscito a monetizzare.

La residua somma di lire 751.287.000 (coai arrotondata) è stata capitalizzata dal perito al 31.12.2001, applicando il tasso medio di rendita dei titoli pubblici del 7,50 % in lire.....

1.630.000.000

ivi compresa la perdita subita dal Barillà per la vendita della casa di abitazione.

Danno derivante dalla vendita della casa familiare di abitazione.

Il Barillà per sostenere le immediate spese di difesa dovette vendere la casa di abitazione per un prezzo inferiore al valore di mercato, stabilito dal perito con riferimento alle caratteristiche dell'immobile e all'epoca della vendita in lire 105.000.000=

Poichè il prezzo di vendita, risultante dall'atto notarile, è stato di lire 70.000.000, va determinato in 35 milioni il danno per la vendita dell'immobile, cui vanno aggiunti cinque milioni per costi inerenti alla cessione (pagamento dell'Invim, spese di trasloco, ecc...)

Il danno di 40 milioni è stato conglobato, previa attualizzazione, nella voce sopra indicata di lire 1.630.000.000

Danno complessivo derivante dalla perdita dell'azienda e dalla vendita della casa di abitazione.

Tale danno è stato valutato dal perito, con congrue motivazioni integralmente condivisibili, in lire 1.630.000.000 (somma sopra indicata).

Tale importo, arrotondato, corrisponde ad Euro 842.000

Poichè la valutazione è stata effettuata al 31.12.2001, la stessa deve essere attualizzata al 31.12.2002, con una maggiorazione del 4,78 %, corrispondente alla rendita attuale dei titoli pubblici (vds. relazione peritale a pag.39).

Il danno complessivo, portato dalle due voci sopra indicate, ammonta, quindi, ad Euro.....

882.247

Danni derivanti dagli oneri delle spese di difesa.

Il Barillà ha dovuto sostenere spese di patrocinio per tre gradi di giudizio e due giudizi di revisione, nonchè le spese per l'incarico conferito a un'agenzia investigativa di svolgere indagini e accertamenti.

La somma di 400 milioni, già attualizzata, richiesta dal ricorrente appare congrua e liquidabile in via equitativa.

L'importo di cui sopra corrisponde ad Euro.....

206.582,75

Danno derivante dalla perdita dell'autovettura confiscata.

Tale danno, indicato dal ricorrente in lire 32.000.000, appare liquidabile, atteso che la valutazione di cui sopra per un'autovettura Tipo di recente immatricolazione deve ritenersi congrua.

L'importo di f 32.000.000, attualizzato, corrisponde in oggi a lire 48.750.000.

pari ad Euro .....

25.177,27

Danno derivante dalla ridotta capacità lavorativa:

Il dott. Cosimo Schinaia ha accertato che il Barillà ha contratto in conseguenza della vicenda giudiziaria e carceraria un'invalidità permanente e una inabilità al lavoro pari al 70%.

La capacità di produrre reddito a partire dal luglio 1999 (epoca della rimessione in libertà) è stata e sarà ridotta in relazione alla percentuale di inabilità al lavoro accertata dal C.T.U.

Per la determinazione di tale voce di danno occorre far riferimento al reddito che il Barillà produceva prima della carcerazione (anno 1991), indicato dal C.T.U. in 65 milioni al netto di Irpef e Ilor (la Corte ritiene che si debba far riferimento al reddito netto, così come indicato dal perito a pag. 30 della relazione).

Procedendo a rivalutazione secondo gli indici Istat e aderendo sul punto alle indicazioni del ricorrente, si ottiene un reddito rivalutato all'anno 1999 di £81.600.000, con conseguente ridotta capacità reddituale di lire 57.120.000 all'anno.

Tenuto conto dell'età del Barillà (nato nel 1961) e del raggiungimento del 65° anno d'età nel 2026, la perdita di capacità reddituale andrebbe calcolata sui 26 anni e non sui 34 anni, come indicato dal ricorrente nella memoria conclusiva del 5.6.2002.

Va considerato, peraltro, che il Barillà ha subito un ulteriore danno per la forzata omissione contributiva dal 1991 al 1999, in conseguenza della quale egli percepirà una pensione ridotta, oppure opererà per la prosecuzione dell'attività lavorativa o per un'integrazione volontaria dei contributi previdenziali per otto anni.

A fronte di tale ulteriore danno si ritiene in via equitativa di prendere in considerazione nella determinazione del danno, conseguente alla ridotta capacità lavorativa, il periodo di anni 34 (26+8). Il calcolo risulta, quindi, il seguente: £57.120.000 x 34 = £ 1.942.080.000, pari ad Euro.....1.003.000,00

Ulteriori danni patrimoniali per spese e trattamenti medici:

Dalla relazione peritale del dr. Schinaia emerge che il Barillà dovrà seguire un trattamento di psicoterapia psicoanalitica intensivo al ritmo di tre sedute settimanali per un periodo di almeno quattro-cinque anni. Ovviamente il trattamento dovrà essere supportato da adeguata terapia psicofarmacologica. Il costo di tali trattamenti può essere stimato in lire 60.000.000 (vds. relazione del consulente di parte dr. Lagazzi del 2.5.20) che corrispondono ad Euro.....

30.987,41

Totale danno patrimoniale:

dalle singole componenti di danno, sopra esaminate, emerge un danno complessivo patrimoniale liquidabile in Euro.....

2.147.994,43

*Jdh*

## B) Danno non patrimoniale:

### Danno biologico:

Tale voce di danno comprende tutti i danni alla salute, non rientranti nel danno reddituale o in quello morale.

Dalla relazione peritale in atti è emersa una grave compromissione della salute psico-fisica del Barillà, conseguente allo stress dell'arresto e alla successiva carcerazione, protrattasi per ben sette anni, cinque mesi e dieci giorni.

Il quadro clinico, illustrato dal C.T.U., evidenzia la presenza di una grave sintomatologia depressiva con idee di rovina e autosoppressive, accompagnate da una sorta di ottusità emotiva, tendenza all'isolamento e al pessimismo morale, disturbi del sonno e dell'adattamento sociale, la presenza di una sindrome ansiosa con una sintomatologia cefalica sovrapposta, la presenza di un'ideazione persecutoria ben delineata determinata dallo sviluppo di tematiche di sospettosità e diffidenza.

In conclusione si può affermare che il Barillà sia oggi affetto da un grave disturbo depressivo con aspetti di involuzione melanconica e di persecutorietà, ormai strutturato e radicato.

Sussiste, quindi, un danno biologico sia psichico che fisico, tenuto conto delle patologie riscontrate, anche somatiche (cefalea e disturbi del sonno). La prognosi formulata dal perito, che ha indicato nel 70% la percentuale di inabilità lavorativa, è sostanzialmente negativa, nel senso che i trattamenti terapeutici potranno migliorare la residua capacità lavorativa e progettuale, ma non condurre a una piena normalizzazione delle capacità di comunicazione e socializzazione ("...la psicoterapia psicoanalitica può attraverso un lungo lavoro condurre perlomeno a un parziale superamento delle conseguenze del trauma...").

Non può esservi dubbio che l'attuale situazione clinica sia da porsi in relazione causale con la vicenda giudiziaria e detentiva, posto che il Barillà, prima dell'arresto, era persona dotata di adeguate risorse relazionali, inserita nel mondo del lavoro e in uno stabile rapporto affettivo, privo di problematiche psicopatologiche.

L'attuale quadro depressivo, persistente nella sua gravità a distanza di tre anni dalla scarcerazione, è certamente dipeso dallo stress dell'arresto, avvenuto mentre il Barillà dopo una normale giornata di lavoro, si stava recando dalla fidanzata, dall'improvvisa privazione della libertà, dall'angosciosa prospettiva di trascorrere in carcere gran parte della sua vita, man mano che vedeva disattese le sue proteste di innocenza, e soprattutto dalla devstante esperienza carceraria, protrattasi per oltre sette anni.

L'eccezionalità della vicenda induce la Corte a liquidare il danno biologico secondo criteri di equità, che tengano conto delle conseguenze sulla salute, provocate in un uomo di 31 anni, all'epoca di sana e robusta costituzione, dalla ingiusta carcerazione per oltre sette anni, senza attenersi rigidamente a valutazioni tabellari, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (accolto anche dalle Sezioni Unite: vds. sentenza 31.5.1995) "che disancora la liquidazione dell'indennizzo da criteri o parametri rigidi, aritmetici e la affida a criteri equitativi che tengano conto, non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non margi=

nalmente, delle conseguenze personali e familiari, scaturite dalla privazione della libertà, delle quali parla l'art. 643, comma 1 c.p.p. in tema di riparazione dell'errore giudiziario" (sent. sopra citata).

Il ricorso a criteri equitativi è ammesso, quindi, non solo in tema di riparazione per ingiusta custodia cautelare, ma in tema di riparazione dell'errore giudiziario.

Il ricorrente ha indicato una valutazione tabellare rivaluta di Euro 642.312,65 e ha concluso per una liquidazione del danno con una valutazione equitativa extratabellare, rivalutata, di Euro 2.100.000=

La Corte, pur aderendo all'assunto del ricorrente circa la non tabellarità dei parametri di quantificazione del danno, stante la peculiarità del caso concreto, esulante da ogni parametro o termine di riferimento pressistente, ritiene del tutto sproporzionata la richiesta del ricorrente di Euro 2.100.000= (vds. pag. 25 della memoria 5.6.2002).

Applicando criteri equitativi, non soggetti a parametri aritmetici, la Corte ritiene equa una liquidazione del danno biologico in Euro 800.000,00

#### Danno esistenziale:

Al Barillà non spetta alcun indennizzo per danno morale, perché l'art. 2059 c.c. contiene una clausola generale limitativa del risarcimento del danno non patrimoniale, che confina la risarcibilità del danno morale, inteso come come patema d'animo e sofferenza spirituale, alle conseguenze dei fatti costituenti illeciti penali.

La norma di cui all'art. 2059 c.c. è stata più volte sottoposta al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale, che distinguendo tra danno biologico e danno morale, ha affermato la legittimità della scelta del legislatore ordinario di limitare il risarcimento del danno morale alle sole ipotesi di fatti costituenti reato (vds. ord. 22 luglio 1996). Anche il danno biologico è un danno non patrimoniale, ma il danno alla salute è comunque risarcibile ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 32 della Costituzione, trattandosi di un bene la cui tutela è garantita dalla Costituzione, mentre il danno morale non è assistito da alcuna garanzia costituzionale.

Poiché le sofferenze morali del Barillà hanno avuto origine in un errore giudiziario, in ordine alla cui verifica non risulta sia stata accertata alcuna responsabilità penale, non si può liquidare alcun indennizzo a titolo di danno morale.

Sussiste, però, un ulteriore danno risarcibile, costituito dal danno esistenziale e cioè da una nuova categoria di danno, elaborata dalla giurisprudenza di merito e riconosciuta dalla Suprema Corte (vds. Cass. Civ. Sez. I sent. 7.6.2000 n. 7713).

La figura del danno esistenziale ha colmato un vuoto di tutela nella liquidazione del danno alla persona, perché, a prescindere dal danno biologico, da cui si differenzia perché non ha come presupposto una patologia, consente la risarcibilità del danno inteso come peggioramento oggettivo delle condizioni di vita della vittima in conseguenza di un fatto ingiusto. Il danno esistenziale presuppone, come il danno biologico, il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. e la lesione di un diritto costituzionalmente

HMI

garantito. Se il diritto alla salute è garantito dall'art. 32 della Costituzione, il diritto alla libertà personale è garantito dall'art. 15 e dall'art. 2, che tutela i diritti fondamentali della persona.

Nella fattispecie è, quindi, risarcibile il danno esistenziale, consistente nelle obbligate rinunce alle proprie abitudini di vita.

Il Barillà aveva una propria attività di lavoro come imprenditore e normali rapporti affettivi con i familiari e con la fidanzata, nonché una normale vita di relazione nell'ambito sociale; improvvisamente ha dovuto rinunciare a tutto, perché lo stato di detenzione gli impediva qualsiasi libera scelta di vita.

Ha dovuto rinunciare anche a formarsi una famiglia: la fidanzata, con la quale aveva avuto un rapporto affettivo per ben tredici anni, nel corso della vicenda giudiziaria iniziò a manifestare disturbi depressivi, in conseguenza dei quali subì un ricovero psichiatrico e cessò ogni rapporto con lui. Il Barillà non ha potuto essere presente in occasione del decesso del padre, né assistere la madre e la sorella in tale dolorosa circostanza; è stato costretto a vendere la casa in cui abitava, rinunciando, così, anche alla speranza di tornare un giorno alle sue antiche abitudini di vita; non ha potuto impedire la chiusura dell'impresa artigiana, da lui stesso costituita qualche anno prima, né il discredito sociale, ricaduto anche sui familiari, di venire considerato un grosso trafficante di droga.

L'entità del danno esistenziale è stata enorme per la durata della carcerazione e il conseguente venir meno di ogni rapporto di relazione con il mondo esterno.

Per oltre sette anni il Barillà non ha potuto esercitare i diritti fondamentali della persona umana, la cui privazione, trattandosi di posizioni soggettive costituzionalmente protette, fa sorgere ipso iure il diritto al risarcimento.

Anche per la liquidazione di tale danno occorre procedere con criteri equitativi, che tengano conto della durata dell'espiazione della pena, vista con le difficoltà di adattamento, proprie di un innocente.

Nella fattispecie il pregiudizio esistenziale finisce per assorbire di fatto il danno morale, non liquidato come voce autonoma, perché, nella sua valutazione e quantificazione, non si può non tener conto del carico di sofferenza connesso al modificato regime di vita e alla privazione della libertà personale, le cui conseguenze perdurano nel tempo, non avendo potuto il Barillà, dopo la scarcerazione, ripristinare le sue precedenti abitudini di vita.

Ritiene la Corte che il danno esistenziale subito dal Barillà sia, per le ragioni sovra esposte, di maggiore entità del danno biologico, e che, quindi, lo stesso debba essere liquidato, sempre in via equitativa, in Euro.....

1.000.000

Totale danno non patrimoniale (biologico ed esistenziale) Euro 1.800.000

Complessivamente il Ministero dell'Economia va condannato a pagare al Barillà per danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di Euro

3.947.994, da cui va dedotta la somma di Euro 258.000, già liquidata a titolo di provvisionale e percepita dal Barillà.

Vanno poste a carico del Ministero dell'Economia, per il principio della soccombenza, le spese sostenute dal Barillà per la propria difesa nella presente procedura, che vengono liquidate in considerazione dell'articolata attività professionale svolta e dal valore della controvorsia in Euro 26.000, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte,

Visti gli artt. 643 e segg. c.p.p.

riconosce a Barillà Daniele il diritto alla riparazione dell'errore giudiziario nella misura di Euro 3.947.994 e conseguentemente condanna il Ministero dell'Economia al pagamento in favore del Barillà della residua somma di Euro 3.689.994, con gli interessi di legge decorrenti dal 1.1.2003, nonché al pagamento delle spese di difesa per la presente procedura, che si liquidano, onorari compresi, in Euro 26.000, oltre IVA e CPA.

Pone a carico dell'Erario le spese delle consulenze tecniche d'ufficio. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Procuratore Generale e di notificarlo al Barillà, al suo difensore e al Ministero dell'Economia presso l'Avvocatura dello Stato di Genova.

Genova 6.2.2003

Il Consigliere est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 7 FEB. 2003

U. CANCELLERIA 02  
Simonetta Gambino

Genova, \_\_\_\_\_  
OPERATORE AL TRIBUNALE  
Simonetta Gambino

